

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BLOISE, NICCOLI e BERLANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1975

Modifica dell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, all'ultimo comma dell'articolo 1, dispone: « È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto ».

La stessa legge all'articolo 40 stabilisce: « Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge (21 luglio 1971), sono in possesso di licenza per la vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso punto di vendita, entro tre anni debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

Tale termine, che a norma del sopra riportato articolo, avrebbe dovuto scadere il 21 luglio 1974 è stato prorogato al 31 gennaio 1975 dalla legge n. 325 del 30 luglio 1974.

Permane, tuttavia, quanto fu già rilevato in sede di discussione ed approvazione della citata legge n. 325 e cioè che tale divieto e il conseguente obbligo di separare i locali,

nei quali vengono esercitate le due attività di vendita, all'ingrosso e al minuto, specie negli attuali tempi di recessione economica, determina indubbiamente un grave ed ingiusto pregiudizio a numerose categorie di aziende commerciali (quali quelle, ad esempio, che esercitano la vendita dei prodotti metallurgici, di materiale edilizio, di materiale elettrico, di veicoli di vario genere, di auto-accessori e ricambi, colori e vernici e simili), i cui esercizi, per esigenze tecnico-operative e secondo un uso costante e generale, provvedono negli stessi locali, tanto alla richiesta di piccole aziende e di artigiani (commercio all'ingrosso), quanto a quella dei privati (commercio al minuto).

Di contro, la limitazione posta al venditore al minuto di servire unicamente il consumatore finale, pone in notevoli difficoltà tutti quegli utilizzatori professionali che, sia per le modeste dimensioni del loro fabbisogno, sia per la lontananza da aziende grossiste,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ubicate normalmente nel capoluogo, si rivolgono per i loro acquisti al settore del commercio al dettaglio.

A tali considerazioni contrarie al mantenimento del divieto in parola si può, d'altra parte, osservare che il divieto alla vendita promiscua all'ingrosso e al dettaglio può essere opportuno per non creare condizioni di distorsione nella concorrenza a danno del commercio al minuto dei « generi di largo e generale consumo ».

Si pensi, ad esempio, a quei grandi insediamenti commerciali che effettuano prevalentemente la vendita all'ingrosso, ma che sono frequentati anche da privati consumatori.

Data pertanto la complessità del problema che coinvolge interessi diversi, e al fine di

dare ad esso — dopo uno studio approfondito e dopo la conoscenza dei risultati dell'indagine conoscitiva promossa dalla Camera specificatamente sullo stato di attuazione della legge n. 426 (l'indagine promossa dal Senato ha una portata più ampia riflettendo tutti i problemi del settore distributivo) — la soluzione più opportuna, atta a soddisfare sia le esigenze del consumatore, che quelle degli operatori commerciali, si rende necessario prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Si propone pertanto di prorogare il suddetto termine di almeno due anni.

La proposta riveste carattere di estrema urgenza in quanto, come si è detto, la legge vigente scade il 31 gennaio 1975.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine prescritto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, è prorogato fino al 31 gennaio 1977.